



TRIBUNALE DI TARANTO

PRESIDENZA

Decreto n. 36 /20

OGGETTO : misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19; c.d. "fase 2" ex art. 83 d.l. n. 18/20 (convertito in l. 27/20), d.l. n. 23/20 e d.l. n. 28/20

visto il **d.l. n. 18 del 17.3.2020** con il quale – a norma dell'art. 83 – è stato disposto il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti (rinvio già previsto dal d.l. n. 11/20 sino alla data del 22.3.20) a data successiva al **15.4.2020**, così come la sospensione del decorso di tutti i termini procedurali, con le eccezioni indicate dal co. 3° dell'art. 83;

visto l'**art. 36 co. 1° del d.l. n. 23 del 8.4.2020**, con il quale *"il termine del 15.4.2020, previsto dall'art. 83 co. 1 e 2 del d.l. 17.3.2020 n. 18, è prorogato all'11 maggio 2020"*;

visto l'**art. 36 co. 2°** del medesimo d.l., a norma del quale *"la disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020"*;

vista la l. n. 27/2020 di conversione del d.l. n. 18/20;

visto il d.l. n. 28/2020 entrato in vigore in data 1.5.2020;

visti i decreti emessi da questa presidenza n. 17 del 9.3.2020 (in relazione al d.l. n. 11/20), n. 31 del 23.3.20 (in relazione al d.l. n. 18/20) e n. 32/20 (in relazione al d.l. n. 23/20);

viste le linee guida adottate dal C.S.M. in data 26.3.2020;

preso atto che il **co. 7° dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17.3.2020** (si come convertito, e poi modificato dall'art. 36 co. 1° del d.l. n.

23/20 e dal d.l. n. 28/2020) prevede che i capi degli uffici giudiziari possano adottare – per il periodo successivo al 11.5. e **sino al 31.7.2020** – una serie di misure, tra quelle ivi contemplate, *“per assicurare le finalità di cui al co. 6°”*, ovvero il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, evitando assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

vista la nota a firma congiunta del Presidente della Corte e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce prot. n. 3115 del 2.5.2020, nonché l'allegata nota a firma del Direttore del “Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport della Regione Puglia” (n. r_puglia/AOO_005/PROT/30/04/2020 0001015), e **“d'intesa” con le suddette Autorità, sanitaria e di vertice del distretto, nonché con il locale C.O.A., ai sensi del disposto di cui all'art. 83 co. 6° d.l. n. 18/20, sì come modificato;**

ritenuta la necessità che le misure da adottare ai sensi del co. 7 dell'art. 83 d.l. - e quindi sia l'indicazione delle ulteriori attività giurisdizionali da svolgere (rispetto a quelle già indicate nel co. 3° dell'art. 83) che le modalità di svolgimento delle stesse (tra quelle indicate alle lett. E, F, G, H, H bis) - debbano in concreto :

- a) risultare compatibili con l'assetto del personale amministrativo che si andrà ad organizzare (di concerto con la Dirigenza Amministrativa e sentiti i R.L.S.), tra presidi in presenza e lavoro agile e quindi tener conto dell'impatto delle misure adottande sull'attività che in concreto potrà svolgere il personale di cancelleria, al quale (si ricorda!) non è consentito l'accesso al pct e ai registri informatici da remoto (giusta nota del DGSIA prot. n. 48986 in data 9.3.20);
- b) tenere conto della dislocazione logistica degli spazi all'interno del palazzo di giustizia - sì come verificata di concerto con la Dirigenza Amministrativa - dovendosi sempre assicurare il necessario distanziamento sociale anche tra il personale assegnato a ciascun ufficio di cancelleria;
- c) essere agevolate da una implementazione dell'utilizzo del PCT e delle massime potenzialità che il processo telematico consente, anche da parte del foro : a tal proposito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati

(oltre che condividere le misure che seguono e partecipare alla stesura dei due protocolli sottoscritti per lo svolgimento sia delle udienze civili che di quelle penali) si è impegnato a sensibilizzare tutti i propri iscritti ad un più ampio utilizzo del PCT, mediante la diffusione capillare del vademecum predisposto dal Dirigente Amministrativo e dal Direttore responsabile area civile, grazie al quale si tenderà a ridurre sensibilmente l'afflusso di avvocati all'interno del palazzo di giustizia e agli uffici di cancelleria in particolare, i quali uffici potranno in tal modo implementare il lavoro di *back office* riducendo quello di *front office* e così liberando risorse a vantaggio dello svolgimento di ulteriori attività giurisdizionali in alcuni settori particolarmente delicati, in cui la ripresa, almeno parziale, dell'attività giurisdizionale appare di particolare urgenza;

sentiti il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Taranto, i Presidenti/Coordinatori di tutte le sezioni civili, lavoro e penali, i Ma.grif di entrambi i settori civile e penale, il Dirigente Amministrativo e i Responsabili dei servizi di cancelleria dell'Area Penale e Civile, nonché il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati;

sentiti - nel corso della riunione svoltasi, unitamente al Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Taranto, in data 28.4.2020 sulla piattaforma Teams – il RSPP (ing. L. Jacobellis) e il medico competente (dott. Sara Scarnera) e avviata l'interlocuzione con le OO.SS. da parte della Dirigenza Amministrativa;

DISPONE

per il settore civile/lavoro :

il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 con le seguenti **eccezioni** e con le modalità di trattazione di seguito indicate :

- a) udienze ritenute “urgenti” ai sensi del co. 3° lett. A) del d.l. n. 18/2020 (sì come modificato) - ivi comprese le udienze relative ai procedimenti per a.t.p. ex art. 696 c.p.c. che presentino il carattere dell'urgenza e indifferibilità - il

quale prevede, come norma di chiusura dell'elencazione contenuta nel corpo della norma medesima, la trattazione "di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti";

- b) procedimenti cautelari e relativi reclami, con la sola esclusione di quelli che richiedano attività istruttoria non documentale (audizione di informatori, ecc.), che sia incompatibile con le modalità di svolgimento dell'udienza di seguito precisate;
- c) procedimenti per i quali risulti fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero di discussione essendo maturi per la decisione (rito lavoro, locatizio ecc.);
- d) separazioni consensuali presidenziali e divorzi congiunti camerali; procedimenti in camera di consiglio collegiali;
- e) udienze presidenziali di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.

per il settore fallimentare/esecuzione:

come dettagliatamente indicato con separato decreto del Presidente della Sezione Fallimenti/Esecuzioni, svolgimento delle sole udienze che, per un verso, favoriscano la progressione della procedura ed evitino la stasi dei procedimenti, e, per altro verso, consentano la circolazione delle risorse finanziarie e la loro distribuzione al ceto creditorio, e cioè:

- 1) udienza di esame del rendiconto con i relativi eventuali incidenti di opposizione;
- 2) udienza di approvazione di piani di riparto, definitivi e/o parziali, e udienza di distribuzione e assegnazione somme;
- 3) udienza prefallimentare, qualora il differimento della declaratoria di fallimento si presti a compromettere l'acquisizione e la realizzazione dell'attivo;
- 4) udienza di omologazione dei concordati, sempre che sia in concreto compatibile con le modalità di svolgimento di seguito indicate.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

si dispone :

- che ove la parte intenda richiedere la trattazione del procedimento ai sensi del co. 3° dell'art. 83 d.l. n. 18/20, sarà suo onere allegarne specificatamente i motivi;
- che tanto dovrà essere rappresentato in atto separato rispetto all'atto processuale (citazione, ricorso, note difensive ecc.), da inoltrare telematicamente in tempo utile alla trattazione dell'udienza, ovvero alla fissazione dell'udienza medesima;
- che la dichiarazione di "urgenza ex co. 3°" sarà adottata dal Presidente/coordinatore di sezione, in caso di nuova iscrizione a ruolo, altrimenti dal magistrato assegnatario, ovvero dal Presidente del collegio, in caso di procedimento già pendente;
- che la trattazione dei procedimenti sopra indicati per ciascun settore della giurisdizione dovrà avvenire, compatibilmente con la natura del procedimento:
 - 1) preferibilmente con le modalità di cui alla lett. H e H bis del co. 7° dell'art. 83 (sì come modificato e come già disposto con decreto n. 32/20);
 - 2) ovvero, solo ove possibile, con le modalità di cui alla lett. F del medesimo co. 7°, sì come integrato e modificato con d.l. n. 28/20, e - in entrambi i casi di cui ai punti 1) e 2) - previa emanazione da parte del Giudice o del Presidente del collegio del decreto di conversione dell'udienza;
 - c) solo in ultima analisi, ove ricorrano ragioni di particolare urgenza per la trattazione, con la modalità "in presenza" e a "porte chiuse", sempre che tale modalità risulti, in concreto, assolutamente e compiutamente compatibile con la più scrupolosa osservanza delle cautele dettate dai vari e numerosi interventi normativi e dalle circolari sanitarie in materia di emergenza epidemiologica Covid-19, a tutela degli operatori tutti, magistrati, personale amministrativo, difensori e parti, e secondo le disposizioni che saranno dettate dal Presidente del Collegio, ovvero dal Giudice titolare del procedimento;
- che le udienze, così fissate, dovranno essere svolte secondo le dettagliate indicazioni operative contenute nel protocollo delle udienze civili/famiglia/lavoro, adottato di concerto con il C.O.A. e allegato al presente decreto;

- che i giudici provvederanno a valutare e graduare le date di rinvio ad epoca successiva al 31.7.2020 in relazione al maggiore o minore carattere di urgenza della natura della controversia di chè trattasi.

Tutte le suddette disposizioni valgono anche per i Gop assegnati a tutte le sezioni civili del Tribunale e relativamente ai ruoli dagli stessi gestiti, secondo le disposizioni di dettaglio che saranno eventualmente impartite dal Presidente della Sezione di relativa assegnazione del Giudice Onorario, anche con riferimento alla “dichiarazione di urgenza” ex art. 83 co. 3° del procedimento.

DISPONE

Per il settore penale, il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 - ai sensi dell’art. 83 co. 7 lett. G e per gli effetti di cui al co. 9 della medesima norma - ad **eccezione** della trattazione dei soli procedimenti indicati nel co. 3° lett. B e C dell’art. 83 d.l. n. 18/20 (sì come modificato e integrato dalla L. n. 27/20 e dai d.l. n.ri 23 e 28/20) e con la precisazione:

- che tanto dovrà avvenire secondo il decreto organizzativo adottato di concerto dai Presidenti/Coordinatori delle sezioni dibattimento e Gip/Gup, allegato al presente decreto;
- che le modalità di svolgimento delle udienze sono già disciplinate dal protocollo adottato da questa Presidenza, di concerto con la Procura della Repubblica e con il locale C.O.A. in data 3.4.2020, pubblicato in data 6.4.2020, e successive modifiche ;
- che la disposizione di cui al co. 1° dell’art. 36 d.l. n. 23 del 8.4.2020 non trova applicazione a quei procedimenti penali, in cui i termini di cui all’art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio, con la conseguenza che tali procedimenti saranno sottratti al rinvio d’ufficio nel prossimo arco temporale compreso tra il 11.5 e il 31.7.2020 e dovranno celebrarsi a prescindere dalla richiesta dell’imputato sottoposto alla misura cautelare;



RIMETTE

per il resto la regolamentazione dei singoli settori - nell'ambito delle disposizioni di cui ai decreti di questa presidenza n. 17 in data 9.3.2020, n. 31 in data 23.3.20 e n. 32/20, e, in ultimo, del presente decreto - ai decreti emessi dai Presidenti di sezione, nonché a :

- protocollo operativo delle udienze civili/famiglia/lavoro/previdenza;

- protocollo operativo delle udienze penali pubblicato in data 6.4.2020 (e successive modifiche) e decreto dei Presidenti/Coordinatori delle sezioni penali;

tutti pubblicati sul sito internet del Tribunale.

PROVVEDE

altresì alla regolamentazione dell'accesso al Tribunale e alle cancellerie del Tribunale e del Giudice di Pace e ai relativi servizi, come da separati decreti, già adottati, e in corso di adozione, di concerto con la Dirigenza Amministrativa e con i direttori di cancelleria dei singoli settori, così come all'organizzazione del personale amministrativo con presidi, ferie e lavoro agile, con la precisazione che, sino a nuovo ordine connesso all'emanazione di diverse direttive sanitarie, sarà consentito l'accesso al Tribunale solo a coloro che : a) saranno muniti di DPI (*id est* mascherine idonee); b) dovranno prendere parte ad una delle attività giurisdizionali anzi indicate; c) avranno preventivamente fissato e richiesto telefonicamente appuntamento con gli uffici di cancelleria (come avvenuto a far tempo dal 9.3.2020).

Tutte le suddette disposizioni valgono anche per **Giudice di Pace** di Taranto e del circondario, con la precisazione che presso tale ufficio giudiziario:

- non potrà tenersi alcuna udienza penale e civile che non rientri strettamente nelle eccezioni indicate nell'art. 83 co. 3° d.l. n. 18/20, si come convertito e modificato ed anzi richiamate e con le modalità di svolgimento indicate nel

presente decreto;

- si potranno trattare solo quelle udienze civili che rientrino strettamente nelle ipotesi eccezionali anzi indicate sub. A (art. 83 co. 3° lett.a) - non essendo il Giudice di Pace abilitato all'uso del Pct, con conseguente inapplicabilità delle modalità di svolgimento delle udienze ai sensi del co. 7° lett. H dell'art. 83 del d.l. 18/20, sì come convertito e modificato) - previa “dichiarazione di urgenza” ex art. 83 co. 3° d.l. n. 18/20;
- ove la parte intenda richiedere la trattazione del procedimento ai sensi del co. 3° dell'art. 83 d.l. n. 18/20, sarà suo onere allegarne specificatamente i motivi;
- tanto dovrà essere rappresentato in atto separato rispetto all'atto processuale (citazione, ricorso, note difensive ecc.), da inoltrare a mezzo pec in tempo utile alla trattazione dell'udienza, ovvero alla fissazione dell'udienza medesima;
- la dichiarazione di “urgenza ex co. 3°” sarà adottata – in caso di nuova iscrizione a ruolo - dal Presidente del Tribunale, ovvero dal Magistrato Collaboratore per il coordinamento dei Giudici di Pace; sarà invece adottata dal Giudice di Pace assegnatario, in caso di procedimento già pendente, previa tempestiva comunicazione al Presidente, ovvero al magistrato collaboratore;
- nell'effettuare tale “dichiarazione di urgenza” ciascun giudice di pace dovrà comunque tenere conto della assoluta necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone presenti all'interno degli stessi, secondo le disposizioni dettate dal legislatore e dal Ministero della Sanità e della Giustizia nell'ambito della presente fase emergenziale da Covid-19, nonché con decreti di questa Presidenza;
- per gli uffici situati nel circondario di Taranto, tali disposizioni troveranno applicazione solo ove i Comuni interessati adotteranno le misure igienico-sanitarie prescritte dalle Autorità competenti, anche relativamente alla disciplina dell'ingresso all'interno dell'ufficio giudiziario; in mancanza, tutte le udienze dovranno essere

rinviate a data successiva al 31.7.2020, con le uniche eccezioni previste e indicate dal co. 3° dell'art. 83 d.l. n. 18/20, sì come convertito e modificato;

- tutte le udienze pubbliche si svolgeranno a porte chiuse.

DISPONE

che il presente decreto sia immediatamente comunicato a cura della segreteria :

- al Presidente della Corte di Appello Lecce;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello Lecce;
- al Presidente Preposto presso Corte di Appello - sezione staccata di Taranto;
- all'Avvocato Generale presso la Corte di Appello – sezione staccata di Taranto;
- a tutti i magistrati professionali e onorari del Tribunale di Taranto e degli uffici del Giudice di Pace aventi sede nel circondario;
- al personale amministrativo tutto in servizio presso il Tribunale di Taranto, nonché presso il Giudice di Pace di Taranto e degli uffici del Giudice di Pace del Circondario;
- ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti, per la più ampia diffusione;
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo *settimana-emergenzacovid@cosmag.it*

DISPONE

La pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Tribunale di Taranto.

Taranto, 4.5.2020

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE f.f.

Anna de Simone

